

COUNTDOWN PER LA COMUNICAZIONE DELLE POLIZZE EXTRAPROFESSIONALI IN FRINGE BENEFIT

L'art. 2099 c.c. stabilisce che la corresponsione della retribuzione al lavoratore come corrispettivo della prestazione lavorativa può essere effettuato in parte anche mediante compenso "in natura", ovvero con i fringe benefits.

I **fringe benefits** si differenziano sulla base del soggetto di cui si va a tutelare l'interesse. Infatti, qualora il datore attribuisca al dipendente beni o servizi per un interesse del lavoratore stesso, questi rientreranno nella base imponibile per il calcolo del reddito del lavoratore.

Tra i servizi che possono essere inquadrati in questa tipologia troviamo le **polizze assicurative extraprofessionali** che includono: i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore, quelli per assicurazioni vita a favore dei familiari in caso di decesso del lavoratore nonché l'assicurazione per RCA pagata per conto del dipendente.

Al fine di stimolare le aziende a stipulare queste polizze, la normativa vigente prevede dei **massimali per l'esenzione fiscale** degli importi relativi.

PREMI PER POLIZZE INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI E POLIZZE VITA	
<u>Quota contributiva</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente
<u>Quota fiscale</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente
<u>Detrazione d'imposta</u> del 19%	Fino a 530,00€

PREMI PER POLIZZE PER ALTRI RISCHI NON PROFESSIONALI (FURTO, RCA, ECC.)	
<u>Quota contributiva</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente
<u>Quota fiscale</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente

PREMI PER POLIZZE PER RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA (INVALIDITÀ PERMANENTE MALATTIA)	
<u>Quota contributiva</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente
<u>Quota fiscale</u> a carico del datore di lavoro	Concorre integralmente
<u>Detrazione d'imposta</u> del 19%	Fino a 1291,14€
Per le polizze stipulate o rinnovate dopo l'1.1.2001 la detrazione si applica sulla quota parte del premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore a 5%.	

Ai fini del corretto assoggettamento contributivo e fiscale nella busta paga del mese di dicembre, si invitano le aziende che hanno stipulato polizze extraprofessionali a favore dei propri dipendenti a comunicarlo allo Studio entro il mese di Dicembre 2021.

